



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E FINANZIAMENTI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 in data 29 dicembre 2004
ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 07 FEBBRAIO 2005**

*Individuato quale regolamento applicabile nel Comune di Valvasone Arzene
con deliberazioni conformi dei Consigli Comunali di Valvasone e Arzene del 30 dicembre 2014*

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag.	1
Art. 2 - Soggetti ammessi	»	1
Art. 3 - Settori di intervento	»	1
Art. 4 - Termini di presentazione delle domande	»	1
Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande per l'attività ordinaria.....	»	1
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande per manifestazioni od iniziative	»	2
Art. 7 - Criteri di valutazione delle domande	»	2
Art. 8 - Modalità di concessione dei contributi	»	2
Art. 9 - Patrocinio Comunale	»	3
Art. 10 - Norme transitorie	»	3
Art. 11 - Disposizioni finali	»	4

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune disciplina la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2
Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura ordinari e straordinari può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di: Enti pubblici e privati, Associazioni anche non riconosciute, Istituzioni anche scolastiche, Circoli, Società, Comitati, Fondazioni, Gruppi sportivi-ricreativi, Gruppi spontanei e Privati che non operino a fini di lucro e non facciano parte di articolazioni politico-amministrative di partito e che esercitano prevalentemente la loro attività nell'interesse della cittadinanza del Comune.

Art. 3
Settori di intervento

1. L'Amministrazione Comunale può concedere benefici economici ai soggetti di cui all'art. 2, nei limiti delle proprie annuali disponibilità finanziarie, per l'acquisto di beni strumentali e/o per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nei seguenti settori di intervento:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) cultura, informazione e tutela dei valori storici e tradizionali;
 - d) sviluppo economico;
 - e) tutela dei valori ambientali.

Art. 4
Termini per la presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 devono presentare domanda di contributo per l'acquisto di beni strumentali e/o per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative entro il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione comunale. Oltre tale termine eventuali richieste di contributo potranno essere prese in considerazione solo se riferite ad iniziative straordinarie e non ricorrenti.

Art. 5
Modalità di presentazione delle domande per l'acquisto di beni strumentali

1. La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Ente od Associazione ecc. e deve contenere:
 - le generalità del Presidente o Legale Rappresentante (luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);

- la denominazione e sede dell'Ente o Associazione ecc. che rappresenta;
 - l'indicazione delle modalità di accreditamento del contributo.
2. Il Presidente o Legale Rappresentante deve dichiarare:
 - che l'Associazione non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 - che l'Associazione non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2/5/1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18/11/1981, n. 659;
 3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) preventivo di spesa per l'acquisto dei beni strumentali;
 - b) relazione illustrativa degli stessi.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande per manifestazioni ed iniziative

1. I soggetti richiedenti sovvenzioni per manifestazioni od iniziative devono presentare istanza sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Ente od Associazione ecc. con le modalità previste dall'art. 5 comma 1 e 2.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - 1) preventivo analitico delle spese e delle entrate relative alla realizzazione della manifestazione od iniziativa. (Per gli Enti, le Associazioni, ecc., non tenuti alla presentazione di bilanci, lo stesso può essere sostituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sottoscritta dal richiedente);
 - 2) programma dettagliato della manifestazione od iniziativa.

Art. 7

Criteri di valutazione delle domande

1. Le domande sono esaminate dal Responsabile del Servizio del Settore interessato. Ogni istanza verrà valutata in relazione ai seguenti criteri di accoglimento sottoindicati:
 - a) corrispondenza delle finalità dell'Ente o Associazione ai settori di intervento di cui all'art. 3;
 - b) rilevante interesse collettivo;
 - c) completezza e organicità della proposta;
 - d) corrispondenza della proposta con la programmazione annuale dell'Amministrazione Comunale;
 - e) benefici che dall'attività proposta derivano alla Comunità locale;
 - f) continuità della presenza nel territorio comunale della proposta;
 - g) effettivo coinvolgimento ed interesse presso il pubblico valutato nella precedente edizione in ipotesi di proposte ricorrenti;

Art. 8

Modalità di concessione di contributi

1. Il funzionario responsabile, esaminate le domande pervenute, redigerà apposita relazione fornendo inoltre tutte le notizie possibili per un'attenta valutazione della domanda stessa da parte della Giunta Comunale entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

2. La Giunta Comunale, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva la quantificazione e concessione del contributo. La decisione verrà comunicata al richiedente ad avvenuta esecutività della deliberazione.
3. Per l'acquisto di beni strumentali, l'erogazione del contributo è disposta dal competente Ufficio in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture d'acquisto.
4. Per le manifestazioni ed iniziative l'erogazione del contributo è disposta dal competente Ufficio in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto dal quale risulti la specifica destinazione del contributo concesso (Per gli Enti, le Associazioni, ecc, non tenuti alla presentazione di bilanci, lo stesso può essere sostituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sottoscritta dal legale rappresentante).
5. I contributi per le manifestazioni od iniziative, su richiesta motivata dell'interessato, possono essere erogati in forma anticipata, ove ciò risulti indispensabile per la realizzazione della manifestazione od iniziativa. Qualora le manifestazioni od iniziative finanziate in forma anticipata non siano state realizzate o entro 30 giorni dalla loro attuazione non venga presentato rendiconto, il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione della anticipazione stessa.
6. Dalla comunicazione del provvedimento di revoca e restituzione decorreranno gli interessi di mora calcolati al saggio legale sino alla data di riscossione, salvo l'avvio delle procedure di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.

Art. 9 **Patrocinio Comunale**

1. Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla manifestazione o iniziativa. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari ai richiedenti. Gli interessati dovranno presentare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione della manifestazione o iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione e il suo costo complessivo.
2. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 3;
 - c) assenza di fini di lucro.
3. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VALVASONE ARZENE".

Art. 10 **Norme transitorie**

1. I soggetti di cui all'art. 2 potranno, nell'anno di entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'Amministrazione Comunale la domanda di contributo per l'acquisto di beni strumentali e/o per la realizzazione di manifestazioni od iniziative entro il 28 febbraio.
2. I termini per l'espletamento del procedimento istruttorio, il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi vengono stabiliti nel modo seguente:
 - Entro il 30 aprile l'espletamento del procedimento istruttorio;
 - Entro il 30 giugno il riparto dei contributi;

Art. 11
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) Per i contributi individuali di assistenza sociale per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b) Per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;
- c) Per i contributi concessi dalla Regione e soggetti pubblici per gli importi da essa definiti erogati tramite il Comune;
- d) In generale per tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata dalla legge, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali il presente provvedimento si applica in quanto non sia incompatibile con tale normativa.

* * * * *